



Città metropolitana
di Venezia

Ufficio elettorale

**Linee guida
per l'elezione del Consiglio metropolitano
della Città metropolitana di Venezia
- anno 2021-**

Art. 1 - Finalità

1. Le seguenti Linee guida, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., disciplinano, la costituzione e il funzionamento dell'ufficio per l'elezione del Consiglio della Città metropolitana di Venezia e lo svolgimento del procedimento elettorale.

Art. 2 - Ufficio elettorale metropolitano

1. Ai fini dell'elezione del Consiglio metropolitano, da effettuarsi, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge, è costituito, con decreto del Sindaco metropolitano, presso l'Amministrazione della Città metropolitana, l'ufficio elettorale metropolitano (di seguito "ufficio elettorale") e nominato il suo responsabile nella persona del Segretario generale dell'Ente.

2. Il Responsabile dell'ufficio elettorale, così come previsto nel provvedimento istitutivo di cui al precedente comma provvede, con propria determinazione, a organizzare l'ufficio in questione, chiamandone a farne parte, in qualità di componenti effettivi e di componenti supplenti, dirigenti, funzionari e dipendenti della Città metropolitana, ivi compresi gli addetti all'assistenza al Consiglio metropolitano.

3. L'ufficio elettorale è costituito, come articolazione temporanea nell'ambito dell'organizzazione esistente della Città metropolitana di Venezia e senza l'impiego di risorse economiche aggiuntive. L'ufficio è operativo dall'avvio del procedimento elettorale fino a sessanta giorni dopo la convalida degli eletti.

Art. 3 - Collegio e procedimento elettorale

1. Nel territorio della Città metropolitana di Venezia, ai fini delle elezioni del Consiglio metropolitano, la legge n. 56/2014 e s.m.i. prevede la costituzione di un unico collegio elettorale.

2. Il procedimento elettorale del Consiglio metropolitano di Venezia è avviato col decreto di indizione delle elezioni, adottato dal Sindaco metropolitano.

3. Il decreto è pubblicato agli albi *on line* e nei siti istituzionali della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia ed è trasmesso, con posta elettronica certificata, a tutti i Comuni del territorio della Città metropolitana di Venezia per la pubblicazione nei rispettivi portali istituzionali.

4. Il procedimento elettorale si conclude con la pubblicazione dei relativi esiti, che deve avvenire entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti. La proclamazione va effettuata il giorno stesso delle operazioni di scrutinio dei voti, o, al massimo, il giorno successivo.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo e requisiti per la candidatura

1. Sono elettori, per l'elezione del Consiglio metropolitano di Venezia, i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni del territorio della Città metropolitana di Venezia in carica al giorno della votazione.

2. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica, alla data fissata per la presentazione delle liste, nei Comuni dell'area metropolitana di Venezia, salve le verifiche di cui al successivo articolo 11.

3. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti, in quanto applicabili in relazione al ruolo di Consigliere metropolitano.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste. In tal caso l'ufficio elettorale considera valida la candidatura accettata per prima (risultante cioè dalla data di autentica della relativa sottoscrizione, o, a parità di data, dalla lista presentata per prima) e annulla le successive.

5. Nel corso del procedimento elettorale, verrà data applicazione a quanto previsto dall'art. 1, co. 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in punto di pubblicazione *on line* dei curricula vitae e dei casellari giudiziari dei soggetti candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano.

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale

1. Ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i Segretari generali dei Comuni individuano gli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente quello della data fissata per le elezioni. Su richiesta dell'ufficio elettorale, gli stessi Segretari generali dei Comuni trasmettono tale elenco tra il trentaquattresimo e il trentaduesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

2. Nell'attestazione, il Segretario comunale indica, per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, carica ricoperta.

3. Entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, il Responsabile dell'ufficio elettorale determina il numero complessivo degli aventi diritto al voto e lo pubblica nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia. Tale dato consentirà agli interessati di calcolare il numero minimo dei sottoscrittori necessari per la presentazione delle liste di candidati.

4. Sulla base degli elenchi forniti dai Segretari comunali, l'ufficio elettorale costituisce la lista sezionale degli aventi diritto al voto e la aggiorna nei casi indicati al comma 6.

5. La lista sezionale è articolata in base alle fasce di popolazione dei Comuni del territorio della Città metropolitana di Venezia, previste dall'art. 1, comma 33, della Legge n. 56/2014. All'interno delle fasce, gli amministratori sono divisi per Comune ove ricoprono la carica (Sindaco o Consigliere) e, anteposto il rispettivo Sindaco, ordinati alfabeticamente in base a cognome e nome. Ad ogni fascia è assegnato un colore, come previsto dall'allegato D della circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014.

6. Eventuali variazioni del corpo elettorale tra il trentacinquesimo giorno antecedente il voto e il giorno prima della votazione vanno subito comunicate, dal Segretario comunale competente, all'ufficio elettorale, che provvede alle conseguenti annotazioni nella lista sezionale degli

aventi diritto al voto. Successivamente, gli amministratori comunali, non ancora iscritti, per qualunque causa, alla lista sezionale, possono allo scopo presentare idonea certificazione sottoscritta dal Segretario generale del relativo Comune anche il giorno stesso della votazione, presso il seggio elettorale.

Art. 6 - Formazione delle liste e sottoscrizioni

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Alla denominazione è associato un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati anche simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, in quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Veneto. In questi casi l'uso del simbolo è autorizzato espressamente da parte del presidente o segretario o rappresentante legale del partito o del gruppo politico a livello nazionale o regionale o provinciale, con firma autenticata ai sensi di legge.
2. Non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, in quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Veneto.
3. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa.
4. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a nove (9) e non superiore a diciotto (18).
5. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Ad essi è assegnato un numero progressivo.
6. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali, nel numero stabilito con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato al precedente articolo 5.
7. L'elenco dei sottoscrittori è contenuto nella dichiarazione di presentazione della lista e negli atti ad essa aggiuntivi, con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data nascita, carica rivestita e relativo Comune, unitamente agli estremi di un documento di identità in corso di validità.
8. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53¹. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445².

¹ Tale articolo prevede che "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri

9. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. In tal caso, l'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima (o, a parità di data di autentica, quella fornita a corredo dalla lista presentata per prima) e annulla le successive.

10. I candidati alla carica di Consigliere metropolitano non possono essere sottoscrittori di alcuna lista.

Art. 7 - Presentazione delle liste

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano è presentata al Responsabile dell'ufficio elettorale, presso la sede individuata della Città metropolitana, in Mestre, attraverso una dichiarazione redatta sulla base di apposito modulo (articolato in un atto principale e più separati atti aggiuntivi, onde agevolare la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori), pubblicato nella sezione dedicata alle elezioni del sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia.

2. Il modulo contiene, a pena di inammissibilità:

- la denominazione della lista;
- la lista dei candidati a Consigliere metropolitano;
- le sottoscrizioni dei presentatori della lista debitamente autenticate (contenute nel modello principale di presentazione e in più atti aggiuntivi);

3. Nel modulo possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista (uno effettivo e uno supplente) con il compito di:

- ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
- presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
- delegare in forma scritta, perentoriamente prima dell'inizio delle operazioni di voto, un rappresentante di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

In assenza di delegati, tutte le comunicazioni sono inviate al capolista dei candidati.

4. Al modello (principale e atti aggiuntivi) di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere metropolitano sono allegate:

- le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura contenenti la dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza di situazioni di ineleggibilità e incandidabilità. La singola dichiarazione è redatta su apposito modello pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana;
- il contrassegno, che dovrà essere circoscritto da un cerchio e presentato in duplice esemplare su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse, e precisamente:

del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (...)".

² Tale articolo prevede che "...(...) l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

- un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e
- un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico (“cd” o altro mezzo idoneo) in formato .tiff con dimensioni minima 1600 pixel e densità di 300 dpi. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circonscritte dal cerchio;

- l’autorizzazione, con firma autenticata ai sensi di legge, all’utilizzo del contrassegno da parte del presidente o segretario o rappresentante legale del partito o del gruppo politico a livello nazionale o regionale o provinciale, nel caso venga utilizzato il relativo simbolo.

Art. 8 - Termine per la presentazione delle liste

1. La presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 8,00 (otto) alle ore 20,00 (venti) del ventunesimo giorno antecedente la votazione e dalle ore 8,00 (otto) alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione. Il termine è perentorio.

Art. 9 - Adempimenti dell’ufficio elettorale, regolarizzazione

1. Al momento della presentazione della lista, l’ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l’ora di presentazione tramite apposito modulo.

2. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, ivi compresa la necessità di procedere con la sostituzione del contrassegno nel caso in cui non risultino rispettate le prescrizioni dettate, il Responsabile dell’ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero, in caso di sua mancata designazione, al capolista dei candidati, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente ricusata.

Art. 10 - Dati personali

1. Il responsabile dell’ufficio elettorale è designato al trattamento, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies, comma 1, del d.lgs. 196/2003, per ciò che concerne il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ai fini del procedimento elettorale, dal titolare del trattamento in persona del legale rappresentante dell’Ente ai sensi del Reg. (UE) 2016/679.

2. I componenti dell’ufficio elettorale e del seggio sono autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29 e 32 Reg. (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003.

3. Il trattamento dei dati avviene nei limiti di quanto strettamente necessario alla conclusione del procedimento elettorale e in base a quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 e dal Codice per la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

4. I rappresentanti di lista sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali appresi e trattati nel corso del procedimento elettorale. Sono vietati ulteriori e diversi trattamenti, con particolare riferimento alla diffusione, pubblicazione e comunicazione dei dati.

Art. 11 - Esame e ammissione delle liste e delle candidature

1. L'ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste presentate verificando che:

- a) ciascuna lista sia stata presentata nel termine previsto;
- b) siano presenti il numero minimo di candidati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;
- c) nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi;
- d) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
- e) il numero dei sottoscrittori corrisponda ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto;
- f) venga osservato il rispetto delle prescrizioni dettate in materia di contrassegno;
- g) siano presenti gli allegati previsti dai precedenti articoli 6 e 7 con i contenuti ivi prescritti.

2. Se il numero dei candidati indicati è inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ricasazione della lista. Se invece il numero è superiore al massimo, vengo esclusi i candidati iscritti oltre il diciottesimo.

3. Se uno dei due sessi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, l'ufficio elettorale provvede a ridurre la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della percentuale prevista dalla L. n. 56/2014 e s.m.i.

4. Se, in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni, il numero complessivo dei sottoscrittori risulti essere inferiore al 5% (cinque) degli aventi diritto al voto, la lista è dichiarata inammissibile.

5. Se, per effetto delle predette verifiche o all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il Responsabile dell'ufficio elettorale dispone contestualmente l'inammissibilità dell'intera lista. Il Responsabile dell'ufficio elettorale provvede in via definitiva all'ammissione delle liste in seguito all'istruttoria sopra descritta entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nelle presenti Linee guida.

6. Entro il giorno successivo all'ammissione delle liste, l'ufficio elettorale provvede all'assegnazione, mediante sorteggio, di un numero progressivo alle liste ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista o, qualora non designati, i capilista.

7. Le liste ammesse sono pubblicate entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia.

Art. 12 - Propaganda elettorale

1. I candidati alla carica di Consigliere metropolitano, al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in qualità di Sindaci o Consiglieri comunali ed eventualmente metropolitani e con risorse esclusivamente proprie, possono effettuare attività di propaganda elettorale.

Art. 13 - Esercizio del voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede della Città metropolitana, in Venezia - Mestre, presso locali idonei a disposizione dell'Ente.

2. Nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono predisposti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente, anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità ed in modo da garantire la segretezza e la libertà di voto.

3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di voto, oltre ai rappresentanti di lista, che hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali nei locali adibiti, senza rallentare immotivatamente le operazioni di voto ed ogni altra attività del seggio elettorale.

4. Durante le operazioni di votazione verrà data applicazione alle misure di prevenzione dal rischio da infezione COVID-19 previste dalla vigente normativa, nonché, per analogia, alle indicazioni di cui al "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie per l'anno 2020", che qui si allega.

Art. 14 - Adempimenti preliminari

1. L'ufficio elettorale provvede a far predisporre la stampa delle schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e, sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1/7/2014, nei colori in seguito descritti. A queste va aggiunta una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.

2. In particolare, alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:

- fascia a): fino a 3.000 abitanti - colore azzurro
- fascia b): da 3.001 a 5.000 abitanti - colore arancione
- fascia c): da 5.001 a 10.000 abitanti - colore grigio
- fascia d): da 10.001 a 30.000 abitanti – colore rosso
- fascia e): da 30.001 a 100.000 abitanti - colore verde
- fascia g): da 250.001 a 500.000 abitanti – colore giallo

3. L'ufficio elettorale provvede, altresì, a far predisporre la stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto e da inviare ai Comuni del territorio della Città metropolitana, con preghiera di esposizione in locali aperti al pubblico.

4. L'ufficio elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:

- un timbro tondo della Città metropolitana di Venezia;
- biro nere per l'espressione del voto;
- un'urna di cartone sigillata con nastro da pacchi e dotata di idonea fessura;
- un esemplare di modello di verbale delle operazioni di seggio;
- le tabelle di scrutinio come da modello allegato alla Circolare ministeriale citata.

Art. 15 - Seggio elettorale

1. Il Responsabile dell'ufficio elettorale nomina i componenti di un unico seggio elettorale, per tutto il territorio metropolitano.

2. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da quattro componenti, di cui tre in qualità di scrutatori ed uno in qualità di segretario. Con lo stesso provvedimento, il Responsabile dell'ufficio elettorale nomina altrettanti componenti supplenti, tra i quali un Vice Presidente supplente.

3. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vice Presidente.

4. Il Presidente, sentiti gli altri componenti, decide in via amministrativa relativamente alle questioni preliminari intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.

5. Il Presidente dispone degli agenti di polizia metropolitana o ittico venatoria in qualità di responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza della sala del voto, nonché della custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

6. Il Segretario del seggio assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di scrutinio delle schede votate, registra a verbale i voti espressi indicando separatamente le schede nulle e la causa di nullità rilevata dal Presidente;
- c) confeziona il plico contenente il verbale, le tabelle dei voti espressi e le schede elettorali.

7. Gli scrutatori curano le operazioni di voto, firmano le schede elettorali prima del voto, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

Art. 16 - Allestimento del seggio

1. In seguito all'insediamento del seggio, che può avvenire dalle ore 16,00 (sedici) del sabato antecedente il giorno di votazione, gli scrutatori contano le schede elettorali ricevute in dotazione al seggio e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale, mediante l'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro, della firma o sigla di uno di loro e del timbro della Città metropolitana di Venezia.

2. Ove l'allestimento del seggio avvenga il giorno prima di quello fissato per la votazione, a conclusione delle operazioni, le schede siglate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese il giorno successivo, fissato per le elezioni. Separatamente vengono depositate le scorte.

3. Nella sede di voto e nei locali antistanti vengono affissi i manifesti elettorali.

Art. 17- Seggio speciale – volante

1. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze eccezionali connesse allo stato di salute di uno o più soggetti aventi diritto al voto, che comportino il ricovero in ospedali o strutture di cura e/o comunque impedimenti certificati, che siano tali da impedire l'esercizio del diritto di voto presso la sede del Seggio elettorale, sarà costituito dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, all'occorrenza, un "Seggio speciale - volante", quale estensione del Seggio elettorale.

2. Il "Seggio speciale – volante", i cui membri sono scelti fra i componenti supplenti del seggio elettorale, è costituito da un Presidente, uno scrutatore e un segretario.

3. I compiti del "Seggio speciale – volante" sono limitati alla raccolta del voto degli elettori, pertanto i componenti del medesimo "Seggio speciale – volante" non autenticano le schede e non partecipano allo scrutinio.

4. Per consentire la corretta gestione delle operazioni di voto, eventuali esigenze che dovessero richiedere l'intervento del "Seggio speciale – volante" dovranno essere segnalate dagli interessati all'Ufficio elettorale, preliminarmente all'insediamento del Seggio elettorale, entro le ore 12:00 del terzo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (venerdì 18 marzo 2021 in caso di votazione il 21 marzo 2021), inviando apposita richiesta all'indirizzo mail affari.istituzionali@cittametropolitana.ve.it e/o all'indirizzo pec affariistituzionali.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, in cui è dichiarata la ricorrenza dei presupposti per l'intervento del "Seggio speciale – volante" e sono riportati la denominazione e l'indirizzo della struttura o il domicilio in cui si trova l'elettore, in riferimento al quale la richiesta è inoltrata. Dopo l'insediamento, contestuale all'insediamento del Seggio elettorale, il Presidente del "Seggio speciale – volante" provvede a prendere contatti con le Direzioni Sanitarie delle strutture in cui sono ospitati gli elettori interessati o direttamente con l'elettore ammesso a votare al proprio domicilio, al fine di comunicare l'orario in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

5. Nel giorno delle elezioni, il "Seggio speciale – volante", previa presa in carico delle schede necessarie, mediante consegna dal presidente del Seggio elettorale al Presidente del "Seggio speciale – volante", si reca presso le strutture o domicilio di cui sopra e provvede:

- all'identificazione degli elettori, verificandone il diritto al voto e annotandone gli estremi identificativi in apposito verbale dedicato;
- alla consegna della scheda elettorale corrispondente alla fascia demografica del Comune di cui l'elettore è consigliere e, previa riconsegna della medesima, all'inserimento nel plico che sarà immediatamente chiuso e sigillato, con l'apposizione, a cura del Presidente del

“Seggio speciale – volante”, della sottoscrizione sui lembi di chiusura del plico, al fine di garantire la segretezza del voto espresso;

- all’annotazione delle operazioni di voto nell’apposito verbale;
- alla riconsegna al Presidente del Seggio elettorale:
 - del plico contenente le schede in riferimento alle quali è stato espresso il voto;
 - dell’eventuale plico contenente quelle non utilizzate;
 - del verbale delle operazioni svolte.

6. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto delle schede, nonché la segretezza del voto espresso, il “Seggio speciale – volante” è scortato, nelle operazioni di raccolta del voto, da personale della Polizia dell’Ente.

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 (otto) alle ore 20.00 (venti) del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa gli elettori possono essere identificati per riconoscimento personale da uno dei componenti del seggio, prendendone espressamente nota.
3. L’elettore, impedito nell’espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica che indichi la specifica patologia invalidante, può esprimere il voto con l’assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e cognome dell’accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell’elettore assistito.
4. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista, con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate.

Art. 19 - Modalità di espressione del voto

1. Ogni elettore esprime il proprio voto per una lista apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta, riprodotto sulla scheda elettorale, ed, eventualmente, esprimendo una sola preferenza per uno dei candidati della lista, scrivendo il cognome del candidato, e il nome in caso omonimia, nella riga stampata sotto la denominazione della lista.
2. I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono nulli.
3. Non è ammesso il voto disgiunto.

Art. 20 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio, qualora non avviato immediatamente dopo la fine delle votazioni, sarà svolto a partire dalle ore 8.00 (otto) del giorno successivo. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio, il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede siglate non utilizzate sono conservate e sigillate in apposita busta. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato l'eventuale utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.

4. Lo scrutinio avviene estraendo le schede dall'urna. Il Presidente del seggio enuncia l'espressione di voto e passa ciascuna scheda al Segretario che ne prende nota a verbale. L'espressione di voto è riportata sulle tabelle di scrutinio dagli scrutatori incaricati.

5. Il Presidente, sentiti gli scrutatori, provvede a dichiarare nulle le schede elettorali nei seguenti casi:

- quando risultano non autenticate dal seggio elettorale;
- ove contenenti scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;
- se non consentono di risalire in modo univoco alla volontà dell'elettore;
- se è espresso il voto disgiunto.

Le operazioni di cui al presente paragrafo sono inserite a verbale.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

7. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche.

Art. 21 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute, in buste diverse, le schede scrutinate, quelle siglate ma non usate e quelle di scorta, non siglate; a parte sono conservati:

- il verbale delle operazioni di seggio;
- le tabelle di scrutinio.

I documenti di cui ai due punti precedenti sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Sul sigillo è apposta la firma del Presidente e dei rappresentanti di lista, ove presenti.

2. Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è separatamente archiviato presso la Città metropolitana di Venezia a cura del responsabile del servizio archivio e protocollo.

Art. 22 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi

1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, esaminati eventuali reclami e contestazioni, determina:

- a) la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza.

2. Il prospetto di ponderazione del voto in base alle fasce di popolazione, realizzato in base a quanto previsto dall'allegato A alla L. n. 56/2014, è pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia prima della data delle elezioni.

3. L'ufficio elettorale procede al riparto dei seggi alle liste e ai candidati nelle modalità previste dalla legge.

4. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

5. L'ufficio elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei seggi.

Art. 23 - Risultato elettorale e proclamazione degli eletti

1. Entro il giorno successivo alle operazioni di scrutinio, l'ufficio elettorale, tramite il suo Responsabile, alla presenza dei rappresentanti di lista, accerta gli esiti del procedimento elettorale e proclama gli eletti, provvedendo, entro il terzo giorno successivo, alla relativa pubblicazione nel sito internet dell'Ente.

2. Dopo la proclamazione, il Responsabile trasmette immediatamente alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo copia del relativo verbale e dei prospetti allegati.

3. Le determinazioni dell'ufficio elettorale sono comunicate al Sindaco metropolitano ed agli eletti, per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio metropolitano, nonché, per conoscenza, a tutti i Sindaci dei Comuni del territorio metropolitana.

Art. 24 - Giurisdizione e disposizioni finali

1. Il Tribunale amministrativo regionale di Venezia è competente avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla competizione elettorale per il Consiglio metropolitano di Venezia e, altresì, degli atti relativi a tutte le operazioni elettorali unitamente alla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.

2. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. ed alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014.



A Ministro dell'Interno

A Ministro della Salute

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2020

L'articolo 1 ter del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" stabilisce che "Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo".

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.

Saranno coinvolti nel procedimento elettorale oltre 51 milioni di elettori distribuiti in 61.572 sezioni.

A tal fine il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile ha recentemente redatto anche una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.

E' necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente: il diritto al voto con quello alla salute; ed inoltre si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l'allestimento dei seggi, occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

A tal fine può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.



A Ministro dell'Interno

A Ministro della Salute

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.



A Ministro dell'Interno

A Ministro della Salute

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

Quanto ai componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, essi devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Il Presidente del seggio deve, comunque, utilizzare i guanti al momento dell'inserimento della scheda elettorale nell'urna.

Roma,

- 7 AGO. 2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Lamorgese)

MINISTRO DELLA SALUTE
(Speranza)